

Qu
n° 5630
del 28/5/1987

Rimborso stampati L. 500



Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n 29117/4210-1981

Anno 1987

Pratica n 104

IL SINDACO Micheli Paolo(M) Giancarlo(M)

Marcello(M) Luigi(M) Geda Mario

presentata dal Sig. ri

Vista la domanda in data 11 Novembre 1981
Rossi Giorgio(M) Vita Genoveffa(F) Narra Giovanna(F) e Dodich Anna Maria(F)

residente in Avenza

via Monzone n° 2/Ter

CF (°) Vedue alle fot

registrata il 11 Novembre 1981

al Prot Gen n°

29117

corrispondente al n° 4210

del Dipartimento Assetto Territorio con la quale viene ri

chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di costruzione fabbricato artigiana

le.-

3° Soluzione

sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio n° 69

particella n° 4-12-3

posta in Battilana

Via Vcc. Fossa Maestra

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 7733

in data 30.10.1986

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia Igiene e di Polizia Urbana

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione

VISTO l'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 gennaio 1980 n° 25

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con DPR 19 marzo 1956 n° 303

VISTO il parere n° 25

della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta

del 9.7.1986

VISTA la legge 30 aprile 1976 n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con DPR 28 giugno 1977 n° 1052 e DM 23/11/82

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°

in data 11.12.1986

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°

del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione

- Visto il parere dell'Ufficio Ambiente;

- Visto l'atto di sottomissione mediante il quale i concessionari si impegnano a sottostare agli impegni di comparto che verranno stabiliti dal Sindaco del Comune di Carrara all'atto della realizzazione del PRP adottato dal C.C. con delib. 446 del 9.6.1983 registrato a Carrara l'1.4.87 al n° 211 att. P.A.

D I S P O N E

ART 1 - Vista la dichiarazione legge 373/1976

Oggetto della concessione

Al Sig. ri Micheli Paolo(M) Giancarlo(M) Marcello(M) Geda Mario(M) Micheli Luigi
Rossi Giorgio(M) Vita Genoveffa(F) e Narra Giovanna(F) e Dodich
Anna Maria (F)

residente a **Avenza Via Monzone 2/Ter**

e concessa alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi la facoltà di eseguire lavori di **costruzione fabbricato artigianale**

- 3ª Soluzione -

secondo il progetto costituito da n° **due** tavole che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera **/** della legge 28/1/77 n° 10 la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art 9, comma 1° lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera b) della legge 28/1/77 n° 10 si allega con il numero **/** e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa

C ☐ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt 3 5 9 (1° comma lettera) 9 (2° comma) 10 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 è determinato nella misura di **L 34.996.000** lire **Trentaquattromilioninovecentonovantaseimila**

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° **248** del **20.1.1978**

Ai sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980 n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° **248**

del **20.8.1978** il contributo è stato suddiviso in **4** rate

L'importo di lire **8.749.000** (lire **Ottomilionisettecentoquarantanovemila**)

relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° **3770/0/2216** del **14.5.1987**

Le successive **n°3** rate dell'importo di lire **8.749.000** (lire **Ottomilionisettecentoquarantanovemila**)

ciascuna verranno versate rispettivamente entro **6-12-18 mesi** dalla data di rilascio della presente concessione

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire **55.513.000** (lire **Cinquantacinquemilioni e cinquecentotredicimila**)

a mezzo di polizza fidejussoria del **18.5.87 n° 204723** rilasciata da **Assitalia**

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 5 6 e 9 1° comma lettera b 9 2° comma della legge 10/77 in termini di lire **/**

viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data **/**

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera / della legge 28 gennaio 1977 n 10 la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Edilizia convenzionata**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n / e facente parte integrante del presente atto il Sig / si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 28 gennaio 1977 n 10 per l'intero edificio n alloggi la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione art 9 D L n 9/1982, convertito nella legge n 94/1982**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n / e facente parte integrante del presente atto il Sig / si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 modificato con l'art 9 ultimo comma del D L n° 9/1982 convertito nella legge n° 94/1982 è determinata in L **2.013.000** (Lire **Due milioni tredicimila**)

A norma dell'art 11 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° **248** del **20.1.1978** il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro **alla firma del Sindaco 6-12-18 mesi data concessione**

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L **55.513.000,=** (Lire **Cinquantacinquemilioni cinquecentotredicimila**) a mezzo di polizza fidejussoria del **18.5.87 n° 204723** rilasciata da **Assitalia**

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n 10

ART. 4
Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore

E inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica telefono gas acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 5
Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 Novembre 1971 n° 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal **9 maggio 1987**
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere comunque prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza di retta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle Ditte esecutrici

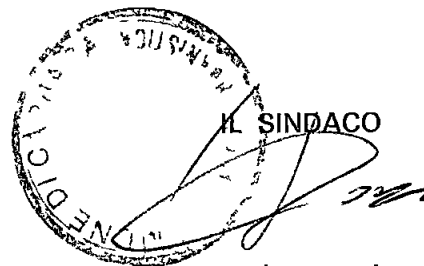
ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima

- Le recinzioni dovranno essere previste sulle linee del PRP adottato;
- Parere Ufficio Ambiente: Favorevole condizionato alla presentazione della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni a lavorare in conformità delle vigenti leggi in materia di tutela dell'ambiente: L. 319/76 - L. 615/66 DPR 322/71 art. 26 T.U.L.L.SS. DPR 915/82 art. 7 Circ. Min. San. n° 612/71 tutto ciò prima dell'inizio attività.

Carrara addì **23.4.1987**



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

Carrara addì **28 5 1987**

IL CONCESSIONARIO

Emilio Delno

Monte 2/ver
Avenue - Vie Rossini

Rimborso stampati L. 500



Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n *29117/4210-1981*
Anno *1981*
Pratica n

IL SINDACO

Vista la domanda in data *11 Novembre 1981* presentata dal Sig. *Michel Paolo (M)*
Giancarlo (M) Marcello (M) Luigi (M) Geda Rossini (M) nato a *San Giorgio*
Rossini Giorgio (M) Vito Genovese (F) e Maria Giovanna (F) e *Sorich Anna Rossini (F)*
residente in *Via* CF *10*
registrata il *11/11/1981* al Prot Gen n° *29117*
corrispondente al n° *4210* del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene ri-
chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di *costruzione fabbricato artigianale*
- 3a soluzione -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° *69* particella n° *4 12-3*
posta in *Balbione* Via *vic. fosse Maestre*

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa,
VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° *7733*
in data *30 10 1986*

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana,
VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione,
VISTO l'art 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25,
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D P R 19 marzo 1956, n° 303,
VISTO il parere n° *25* della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del *9/7/86*

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D P R 28 giugno 1977 n° 1052, e D M 23/11/82,

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°
in data *11.12.1986*

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°
del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione,

- Visto il piano dell'ufficio ambiente,
- Visto l'atto di concessione mediante il quale i concessionari si impegnano a sottostare agli impegni di comportamento che vengono stabiliti dal Sindaco del Comune di Carrara all'atto della realizzazione del PRP adottato dal CC con del. 446 del 9/6/83 registrato a Carrara l. 14 1987 al n° 2/1

DISPONE

ART 1
Oggetto della concessione
Al Sig. *(vedi sopra)* all. P.A.

Visto la dichiarazione legge 373/1976

residente a Avenue Vis Mouzaine - 2/re

e concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori di costruzione fabbricati art. 10

secondo il progetto costituito da n° due tavole che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10, la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione,

B ☐ Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art 9, comma 1°, lettera b

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega con il numero 840 e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa,

C ☐ Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt 3, 5, 9 (1° comma, lettera), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di L. 34996.000 lire

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21-11-84

Ai sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n° 248 del 21-11-84 20/1/78 il contributo è stata suddiviso in 4 rate.

L'importo di lire 8.749.000 (lire

relativo alla 1° rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 3710/0/2216 del 14.5.1984

Le successive, n° 3 rate dell'importo di lire 8.749.000 (lire 6-12-18 mesi) ciascuna verranno versate rispettivamente entro 6-12-18 mesi dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire 55.513.500 (lire 204.223) a mezzo di polizza fidejussoria del 18.5.1984 n° 204.223 rilasciata da Assitalia

D ☐ Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3, 5, 6 e 9 1° comma lettera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n 10,
la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Edilizia convenzionata**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n e facente parte integrante del presente
atto, il Sig
si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione
tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 28 gennaio 1977, n 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{n}$ alloggi,
la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costru-
zione

☐ **Concessione art 9 D L n 9/1982, convertito nella legge n 94/1982**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n e facente parte integrante del pre-
sente atto, il Sig si è impegnato a non cedere la proprie-
tà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente conces-
sione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art 6 della legge 28 gennaio 1977,
n° 10 modificato con l'art 9, ultimo comma, del D L n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è deter-
minata in L 2013.000 (Lire)

A norma dell'art 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comu-
nale n° 840 del 21.11.84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in
rate da versare rispettivamente entro alle fine del mese 6.12.18 mesi
data concessione

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed
idonea garanzia di L ~~2.013.000~~ 53.513.000 (Lire)
a mezzo di polizza fidejussoria del 18.5.87 n° 204723 rilasciata da SGR Assitalia

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applica-
zione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n 10

ART 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comu-
nali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende ero-
gatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti
anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5
Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzio-
nata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 prima
dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 del-
la succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la
dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data

9 Maggio 1987

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati,
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle Ditte esecutrici

ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art 2 della LR n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima

- le comunicazioni dovranno essere previste sulle linee del PRP

o.d.s. Hols,

^{Ponere}
~~Condizione~~ aff. co. ambiente: Favorevole escludendo alle
presentazione delle documentazione necessaria per le licenze
delle autorizzazioni e lavorare in conformità delle rifert.
leggi in materia di tutela dell'ambiente: L. 319/76 - L. 615/66
DPR 322/74 art 216 T.V. LL SS DPR 915/82 - Art 7 Cir. Min. San.
n° 612/74 tutto ciò prima del rilascio delle licenze Edilizie

IL SINDACO

Carrara, addì

23.4.1987

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

IL CONCESSIONARIO

Carrara, addì